



R.ETE.
IMPRESE ITALIA

**Camera dei Deputati
Senato della Repubblica**
Commissioni riunite
V (Bilancio, Tesoro e Programmazione)
e 5^a (Bilancio)

A.C. 1334
**"Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021"**

Audizione

Roma, 12 novembre 2018

Indice

1. ANALISI DI SCENARIO	3
1.1 La finanza pubblica.....	4
2. FISCO	6
2.1 La sterilizzazione delle clausole di salvaguarda Iva ed accise per l'anno 2019 e la parziale sterilizzazione degli aumenti previsti nel 2020 e 2021 (art. 2)	7
2.2 Estensione del regime forfetario per le imprese individuali e professionisti con volume di ricavi/compensi inferiore a 65 mila euro (art. 4).....	8
2.3 Imposta sostitutiva del 20% per il reddito degli imprenditori individuali e professionisti (art. 6).....	11
2.4 La disciplina del riporto delle perdite nel regime semplificato per cassa (art. 7).....	12
2.5 Cedolare secca per la locazione degli immobili commerciali (art. 9).....	13
2.6 Abrogazione dell'IRI (art. 82).....	13
2.7 Proroga delle detrazioni per la ristrutturazione delle abitazioni e per la sistemazione a verde (art. 11 e 12).....	14
2.8 Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni (art. 81).....	16
2.9 Ulteriori questioni e proposte.....	16
3. MISURE PER LA CRESCITA.....	20
3.1 I nuovi incentivi alla capitalizzazione delle imprese e agli investimenti in beni strumentali ed in risorse umane (art. 8).....	20
3.2 Proroga dell'Iper-ammortamento (art. 10).....	21
3.3 Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 13).....	21
3.4 Fondi per gli investimenti pubblici (art. 15, 16 e 17)	22
3.5 Incentivi per innovazione (art. 19).....	23
3.6 Resto al Sud (art. 45).....	24
3.7 Credito d'imposta cinema (art. 59).....	25
3.8 Ulteriori questioni e proposte.....	25
4. MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE E LA PREVIDENZA.....	30
4.1 Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 20 e 50).....	30
4.2 Incentivi per il contratto di apprendistato (art. 26).....	31
4.3 Introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza, Politiche Attive e Formazione (art. 21).....	32
4.4 Scuola, formazione, lavoro (art. 57)	34
4.5 Assunzioni INAIL (art. 33).....	35
4.6 Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 35).....	35
4.7 Fabbisogno sanitario nazionale.....	36
4.8 Piani di recupero occupazionale (art. 23).....	36
4.9 Ulteriori questioni e proposte.....	37

1. ANALISI DI SCENARIO

Dopo quattordici trimestri di crescita ininterrotta, l'economia italiana si è fermata. Nel terzo trimestre 2018, infatti, la dinamica congiunturale del PIL stimata dall'Istat ha segnato una variazione nulla che pone fine al più lungo periodo espansivo registrato nel corso degli anni Duemila. Per effetto di questo andamento, la variazione acquisita per il 2018 si attesta al +1,0%. Un tasso che pone dei dubbi circa la possibilità di centrare il +1,2% annuale prospettato nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF).

La stagnazione del PIL è sintesi dei contributi nulli provenienti sia dalla domanda interna che di quella estera.

Relativamente ai primi due trimestri dell'anno (per il terzo è per ora disponibile solo una stima provvisoria), sulla lentezza della domanda interna ha pesato in particolare la decelerazione dei consumi (+0,9% nei primi due trimestri dell'anno dal +1,5% registrato nello stesso periodo 2017) il cui peso sul PIL è prossimo ai 61 punti percentuali. In accelerazione, invece, gli investimenti (+5,6% nel primo semestre 2018 dal +3,8% nel primo semestre 2017) che hanno potuto contare sul traino della spesa in beni capitali in costruzioni (+2,4%) e, soprattutto, in macchinari (+13,7%) e mezzi di trasporto (+27,3%). Deludente invece la spesa per investimento in prodotti della proprietà intellettuale la cui contrazione (-2,7%) appare preoccupante anche in ragione della scarsa attenzione riservata alla ricerca e sviluppo in Italia.

Sul fronte degli scambi con l'estero, spicca in modo particolare la decelerazione delle esportazioni (+1,0% nei primi sei mesi 2018 dal +5,9% registrato nel periodo gennaio-giugno 2017) che è stata di entità ben superiore a quella registrata dalle importazioni (+1,4% nel primo semestre 2018 dal +2,4% dello stesso periodo 2017).

Sul lato dell'offerta, lo stop del PIL riflette soprattutto la perdurante debolezza dell'attività industriale - manifestatasi nel corso dell'anno dopo una fase di intensa espansione - appena controbilanciata dalla debole crescita degli altri settori.

Il ristagno dell'attività economica si è riflesso infine sulle condizioni del mercato del lavoro che, complessivamente, risultano ancora soddisfacenti. Nel terzo trimestre dell'anno la crescita dell'occupazione sembra essersi arrestata, ma sia la base occupazionale che il tasso di occupazione registrati in settembre (pari rispettivamente a 23,3 milioni di addetti e al 58,9% della popolazione attiva) si collocano sui livelli più alti dell'ultimo decennio. Un

discorso simile vale per il tasso di disoccupazione che in settembre, nonostante il rialzo congiunturale significativo registrato (+0,3%), si colloca al 10,1%, il livello più basso dal 2012.

In definitiva, il persistere della riduzione della domanda interna e degli scambi commerciali potrebbero vanificare anche la crescita tendenziale per il 2019 che la NADEF indica al +0,9%. E' evidente in questo contesto la necessità di rafforzare la capacità di impatto della manovra in termini di impulso alla crescita. Tanto più che l'incertezza crescente emersa nelle ultime settimane, che si è tradotta in un aumento dei tassi al 3,5% (lo stesso livello raggiunto a fine 2014), potrebbe influire negativamente sulla fiducia di consumatori, imprese e investitori. Uno spread stabile intorno ai 300 punti, oltre a rendere più difficoltoso il collocamento dei titoli italiani, andrebbe ad accrescere la spesa per interessi a scapito delle risorse che il Governo oggi immagina di destinare alla realizzazione delle politiche per lo sviluppo.

1.1 La finanza pubblica

Sulla base del testo che il Governo ha presentato al Parlamento, la manovra di bilancio per il 2019 prevede un saldo netto da finanziare di 27,9 miliardi di euro dato dalla differenza tra 39,4 miliardi di minori entrate e maggiori uscite e 11,4 miliardi di maggiori entrate e minori uscite. Il maggiore indebitamento per il prossimo anno è di 21,8 miliardi di euro pari all'1,2% del Prodotto interno lordo.

Il profilo fortemente espansivo della manovra è determinato soprattutto da misure finalizzate alla riduzione della pressione fiscale (sterilizzazione delle clausole di salvaguardia per impedire l'incremento delle aliquote IVA e delle accise per 12,5 miliardi di euro) e da aumenti di spese che si concentrano soprattutto su misure per il lavoro (reddito di cittadinanza, 6,7 miliardi), l'accesso alla pensione (riforma della legge Fornero, 6,7 miliardi di euro) e altre misure per il contrasto alla povertà. Altri 6 miliardi di maggiori uscite riguardano misure per lo sviluppo degli investimenti, il cui impatto sull'indebitamento nel 2019 è però limitato a poco più di 3 miliardi. A seguire, altre misure significative riguardano l'estensione del regime forfetario, nelle nuove assunzioni nel pubblico impiego e per le politiche invariate.

Secondo il Governo, la manovra imprimerà un'accelerazione al Pil di sei decimi di punto rispetto alla crescita tendenziale già presentata nella NADEF, determinando un'espansione per il 2019 dell'1,5%. Contestualmente, essa aumenterà l'indebitamento per il prossimo anno al 2,4%, allontanando la prospettiva di un azzeramento del rapporto Deficit/Pil nel

prossimo triennio. Nel 2020 e nel 2021 l'indicatore si attesterebbe rispettivamente al 2,1% e all'1,8% in uno scenario nel quale non sono previste risorse per la sterilizzazione totale dell'IVA. La sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia è, infatti, prevista solo per il 2019 e l'eventuale azzeramento delle stesse per il biennio successivo richiederebbe una spesa aggiuntiva di circa 19 miliardi ogni anno, che porterebbe il rapporto Deficit/Pil al 3,1% nel 2020 e al 2,9% nel 2021.

Dunque va rafforzato, in funzione della riduzione del rapporto debito/Pil, l'impatto espansivo della manovra, anche riequilibrando il rapporto tra le risorse destinate a misure di sicurezza sociale e le ancora troppo contenute risorse destinate, invece, agli investimenti materiali e immateriali necessarie per accrescere la produttività, l'innovazione, le competenze e l'occupazione nel sistema produttivo e per consentire l'efficientamento dell'amministrazione pubblica e delle reti infrastrutturali.

A nostro avviso, la manovra dovrebbe reperire adeguate risorse per gli interventi di valorizzazione delle produzioni italiane, di tutela e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio architettonico, artistico, culturale e ambientale. Ci attendiamo maggiore attenzione agli strumenti capaci di aumentare efficienza e produttività del sistema e ridurre il carico burocratico e fiscale che grava sulle imprese per accrescere la propensione all'investimento. Per raggiungere questi gli ambiziosi obiettivi di crescita, serve un'azione coraggiosa e incisiva mirante a ridurre sia la spesa pubblica improduttiva che il livello della tassazione al fine di liberare risorse per lo sviluppo.

2. FISCO

Prima di passare all'esame delle singole misure previste dal disegno di legge di bilancio 2019, R.E TE. Imprese Italia ritiene importante sottolineare che sotto il profilo delle politiche fiscali il ddl presenta indiscutibili aspetti positivi per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi, con concrete prospettive di riduzione della pressione fiscale e di tutela dei consumi interni a seguito della decisione di sterilizzare, totalmente, le clausole di salvaguardia Iva ed accise per l'anno 2019.

La riduzione della pressione fiscale riconosciuta dal 2019 con l'estensione dei requisiti di accesso per l'applicazione del regime forfetario e, dal 2020, con la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 20% per le imprese individuali ed i professionisti che non hanno i requisiti per l'accesso al regime forfetario e sono entro i 100 mila euro di ricavi, si concentra sulle piccole imprese personali. Ossia sulle imprese sinora più discriminate sotto tale profilo.

A parere di R.E TE. Imprese Italia, si tratta di una azione positiva, perché evita alle imprese in contabilità semplificata la mancata deducibilità di costi, il riconoscimento del riporto delle perdite non solo per il futuro, ma anche con riferimento a quelle sofferte nel corso del periodo d'imposta 2017.

Molto importante è anche l'aver prorogato le detrazioni per lavori edili, compreso il "bonus mobili", e le agevolazioni per il risparmio energetico alle stesse condizioni del 2018, come anche aver introdotto la cedolare secca per le locazioni degli immobili ad uso commerciale che può essere un primo tassello per cercare di risolvere l'annoso problema della desertificazione commerciale dei centri urbani, a condizione però che tale misura agevolativa si concretizzi non solo in una riduzione del prelievo fiscale a carico del locatore dell'immobile, ma anche in una riduzione dei canoni di locazione corrisposti dal conduttore. Su tale versante andrebbe valutata la possibilità di estendere la misura anche ai lavori di categoria catastale C/3.

Valutazione non altrettanto positiva con riferimento alle nuove misure orientate ad agevolare i nuovi investimenti. In particolare, la mancata riconferma del super ammortamento insieme all'abrogazione dell'IRI da un lato, la proroga dell'Iperammortamento - seppur con l'introduzione di una riduzione della misura in presenza di investimenti di ammontare superiore a determinati limiti - e, dall'altro, l'introduzione del regime di vantaggio legato agli investimenti in beni strumentali nuovi e agli incrementi

occupazionali – con notevoli complessità applicative per le imprese personali, rappresentano forti elementi di criticità per il sistema delle imprese personali.

A regime, infatti, le società di capitali che effettuano investimenti in beni strumentali ed in capitale umano, utilizzando gli utili dell'anno precedente, potranno contare su una riduzione dell'IRES di 9 punti percentuali, oltre a contare sull'IRES al 24% per la parte di utili comunque lasciati in azienda ancorché non utilizzati per effettuare gli investimenti agevolati. Possibilità che, con l'abrogazione dell'IRI, non avranno più le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria. Inoltre, per godere della riduzione della tassazione IRES di 9 punti percentuali i soggetti IRES non avranno particolari adempimenti contabili, mentre le imprese personali saranno, invece, obbligate a sobbarcarsi nuovi obblighi. A tal riguardo, si auspica l'introduzione di significative semplificazioni che tengano conto del diverso impianto contabile delle imprese personali.

Inoltre, le grandi imprese, se gli investimenti effettuati rientrano anche nell'ambito di applicazione dell'Iper-ammortamento, ottengono quest'ultimo beneficio. In questo quadro, la perdita dell'ACE e la riduzione del super ammortamento per gli investimenti oltre un determinato ammontare può risultare compensata dal nuovo incentivo.

Al contrario, le imprese personali più strutturate, in contabilità ordinaria, non potranno più contare sulla tassazione di favore dell'IRI che avrebbe colmato il gap con l'IRES, e non potranno più godere del super ammortamento. Inoltre, c'è da considerare che le imprese personali (imprese individuali e società di persone) difficilmente hanno i capitali necessari per effettuare investimenti che rientrano nel concetto di iper ammortamento.

Non si può non sottolineare, infine, che la mancata riproposizione del blocco della tassazione locale, sempre riproposta nel corso degli ultimi anni, potrebbe portare ad un incremento della pressione fiscale che inficerebbe i benefici delle riduzioni introdotte a livello nazionale.

2.1 La sterilizzazione delle clausole di salvaguarda Iva ed accise per l'anno 2019 e la parziale sterilizzazione degli aumenti previsti nel 2020 e 2021 (art. 2)

R.E TE. Imprese Italia esprime soddisfazione per l'eliminazione degli aumenti dell'IVA previsti nel 2019 (12,4 miliardi di euro), nonché per la parziale sterilizzazione degli aumenti dell'imposta previsti nel 2020 e nel 2021.

Nell'attuale contesto economico, un ulteriore innalzamento della tassazione sui consumi, e in particolare dell'IVA, avrebbe avuto effetti catastrofici sui consumi delle famiglie ed avrebbe penalizzato i livelli di reddito medio-bassi.

Ora, però, è necessario - sia attraverso una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva sia attraverso interventi di contrasto all'evasione fiscale - continuare su questa strada e scongiurare, totalmente, gli aumenti delle aliquote IVA previsti nel 2020 e nel 2021. Si ricorda, infatti, che:

- per il 2020, è previsto l'incremento di 1,5 punti percentuali dell'aliquota IVA del 10% (che, quindi, salirebbe all'11,5%) più l'incremento di 2,1 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22% (che, quindi, verrebbe elevata al 24,1%), i quali produrrebbero maggiori imposte per 13,5 miliardi di euro;
- per il 2021, è previsto un ulteriore incremento di 0,4 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22% (che, quindi, verrebbe elevata dal 24,1% al 24,5%). Tale aumento, sommato all'incremento del 2020, produrrebbe maggiori imposte per oltre 15 miliardi di euro.

Infine, riteniamo necessaria una completa rivisitazione dell'intero ammontare delle accise che prevede un meccanismo di soggettività tributaria in capo ai Produttori/Fabbricanti, ma di fatto finanziariamente a carico dei consumatori finali.

2.2 Estensione del regime forfetario per le imprese individuali e professionisti con volume di ricavi/compensi inferiore a 65 mila euro (art. 4)

R.E TE. Imprese Italia esprime un parere favorevole sulla scelta di ridurre la pressione fiscale, partendo dalle piccole imprese personali. L'estensione della possibilità di accesso al regime forfetario per tutti i soggetti che dichiarano un volume di ricavi inferiore a 65 mila euro come anche l'eliminazione degli altri requisiti inerenti alla struttura, ossia:

- il sostenimento di spese per prestazioni di lavoro per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio che non supera 20.000 euro,

consentirà di beneficiare della tassazione agevolata al 15% a potenziali 1,6 milioni di ulteriori piccole imprese individuali ed autonomi, oltre al milione di soggetti che già attualmente si trovano nel regime di vantaggio ovvero nel regime forfetario.

Ovviamente, da questa platea si dovranno togliere tutti i soggetti che applicano un regime speciale IVA, ovvero anche tutti quei soggetti che nell'esercizio dell'attività sostengono costi di molto superiori a quelli impliciti considerati nella percentuale di redditività assegnata con riferimento all'attività esercitata.

Sono state, inoltre, confermate quasi tutte le clausole antielusive particolari.

Di grande importanza, a parere di R.E TE. Imprese Italia è l'abrogazione o la completa rivisitazione delle cause di esclusione previste alle lettere d) e d-bis) dell'art.4 del disegno di legge di bilancio, le quali prevedono l'esclusione dal regime per:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
- i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

Le previsioni rischiano di creare una forte confusione e disuguaglianza per i contribuenti riguardo all'adesione al regime agevolato (in special modo appare incomprensibile la scelta di ostacolare l'accesso al regime ai titolari di redditi di capitale quali i soci di s.r.l. e gli associati che apportano solo capitale). Sarebbe inoltre preferibile una riscrittura della causa ostativa d-bis, fortemente semplificata a beneficio di tutti gli attori coinvolti (contribuente, intermediari, Agenzia delle Entrate, etc.).

A riguardo R.E TE. Imprese Italia ritiene, inoltre, che la scelta di confermare le percentuali di redditività distinte per tipologia di attività da applicare ai ricavi prodotti per individuare il reddito forfettizzato su cui applicare la tassazione sostitutiva del 15%, impedirà a numerosi soggetti di trovare una effettiva convenienza ad accedere al regime. Le percentuali di redditività dei ricavi sono, ovviamente, legate anche al mantenimento della struttura e dell'ammontare dei ricavi che la struttura riesce a generare. Proprio per questo motivo, attualmente, i volumi di ricavi per l'accesso al regime sono distinti per tipologia di attività, fermi i requisiti di struttura previsti.

Per evitare questo problema e rendere il regime effettivamente profittevole e coerente con l'individuazione del limite unico di ricavi di 65 mila euro per l'accesso e senza identificazione di una struttura minima, sarebbe preferibile superare la forfettizzazione dei costi, consentendo la determinazione analitica del reddito e confrontando ricavi e costi individuati secondo il criterio di cassa. In altre parole sarebbe preferibile adottare, per la determinazione del reddito, i criteri previsti dal regime di vantaggio (articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011 e dall'art. 1 della legge n. 244 del 2007, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014).

Come è evidente dall'analisi dei dati, risulta che l'estensione del regime forfetario riguarderà, in ogni caso, un elevato numero di imprenditori e professionisti, ma non è scevra da rischi di carattere sistematico e di effetti indesiderati di natura tecnica. Iniziamo con analizzarne i rischi sistematici.

I nuovi soggetti che potranno aderire al regime forfetario, grazie all'aumento delle soglie di ricavi per l'accesso, potrebbero avere vantaggi in termini di riduzione della pressione fiscale, oltre che una riduzione degli oneri amministrativi. Non si può tuttavia non sottolineare che viene notevolmente estesa l'applicazione di un regime concepito per le imprese di ridottissime dimensioni e finalizzato alla semplificazioni amministrativa delle stesse.

Pertanto, a parere di R.E TE. Imprese Italia la seppur positiva volontà di utilizzare questo regime per introdurre una riduzione della pressione fiscale per le piccole imprese, se non accompagnata da misure (quali IRI per le imprese in contabilità ordinaria ed un aumento delle detrazioni d'imposta per gli imprenditori in contabilità semplificata), nell'ambito di un piano credibile e sostenibile di riduzione generalizzata della pressione fiscale, può, nel tempo, creare iniquità nel prelievo fiscale ed introdurre turbative sul mercato in termini di concorrenza.

Sempre a livello sistematico, nonostante la cancellazione dei limiti per l'accesso al regime del sostenimento di spese per il lavoro dipendente o collaborazioni, può accadere che al fine di entrare nel regime forfetario, si preferisca acquisire collaborazioni professionali che rientrano a loro volta nel regime forfetario a scapito del lavoro dipendente ovvero delle collaborazioni a progetto. Infatti, considerata anche l'indeducibilità dei costi per coloro che adottano il regime, a parità di compenso netto per i collaboratori, il riconoscimento di un reddito soggetto a regime forfetario riduce fortemente i costi.

Considerato l'ampio aumento della platea di accesso, questo fenomeno potrebbe non essere residuale.

Va, infine, evidenziato, che l'applicazione del regime forfetario comporterà, in assenza di altri redditi, la perdita della possibilità di utilizzare deduzioni o detrazioni fiscali. Si tratta ad esempio, delle detrazioni per familiari a carico, quelle riconosciute in ragione del sostenimento delle spese mediche ovvero per la ristrutturazione o riqualificazione dell'abitazione. Pertanto, nei calcoli di convenienza nel regime, oltre a considerare le percentuali di redditività previste, il soggetto dovrà valutare anche tale aspetto.

2.3 Imposta sostitutiva del 20% per il reddito degli imprenditori individuali e professionisti (art. 6)

R.E TE. Imprese Italia, valuta positivamente anche la tassazione sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'IRAP del 20% prevista per tutti gli imprenditori individuali e professionisti con volume di ricavi compreso tra 65.000 e 100.000, da applicare sul reddito determinato in modo analitico secondo il criterio di cassa.

Questo regime speciale, applicabile solo a decorrere dal periodo d'imposta 2020, consentirà un'ulteriore riduzione della pressione fiscale su molte imprese. Secondo un'elaborazione delle dichiarazioni fiscali effettuata dal MEF con riferimento all'anno 2016 risulta che i soggetti che potranno beneficiare potenzialmente della tassazione sostitutiva del 20% potrebbero essere circa 265 mila.

A parere di R.E TE. Imprese Italia, anche in questo caso, l'effettiva profittabilità del regime dipenderà dall'ammontare di reddito effettivo che le imprese realizzeranno in concreto. In presenza di redditi particolarmente limitati, combinata con l'applicazione della detrazione prevista per i soggetti in contabilità semplificata come pure la franchigia IRAP ovvero l'esclusione del tributo per effetto dell'assenza dell'autonoma organizzazione, potrebbe far scendere la tassazione complessiva anche sotto l'aliquota del 20%.

Sotto il profilo della convenienza o meno ad entrare in questo regime occorre anche considerare la mancata possibilità, concessa nel regime forfetario, della riduzione del 35% dei contributi IVS come anche la loro deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo. A parere di R.E TE. Imprese Italia sarebbe, pertanto, importante concedere queste due possibilità anche con riferimento a questo regime.

2.4 La disciplina del riporto delle perdite nel regime semplificato per cassa (art. 7)

R.E TE. Imprese Italia valuta molto positivamente i nuovi criteri previsti per il riporto delle perdite previsti per le imprese personali. L'equiparazione dei criteri del riporto delle perdite per tutte le imprese, a prescindere dalla natura giuridica, rappresenta, anche, un elemento di semplificazione per il sistema.

Infatti, la nuova norma, a regime, consente alle imprese soggette all'IRPEF, al pari dei soggetti IRES, di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Si tratta, in effetti, di una esigenza che R.E TE. Imprese Italia ha più volte sollecitato subito dopo l'emanazione del disegno di legge di bilancio 2017.

A parere di R.E TE. Imprese Italia è altresì fondamentale che le nuove disposizioni si rendano applicabili anche per le perdite generate nel periodo d'imposta 2017.

Si è più volte rappresentato che per i soggetti in contabilità semplificata, nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa, il reddito del periodo deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. È il caso della generalità delle imprese in contabilità semplificata che sono transitate dal criterio di competenza applicato sino al 2016 a quello di cassa.

Nel caso in cui tali imprese, per effetto della deduzione dell'intero importo del magazzino presente alla fine dell'anno precedente, abbiano maturato una perdita nel 2017, in assenza dell'attuale norma non avrebbero avuto la possibilità di riportare le eventuali eccedenze di perdite negli anni successivi seppur con deducibilità ridotte del 40% e del 60%.

Da non sottovalutare, infine, che la possibilità di spalmare tutte le perdite su un arco temporale più ampio, evita la sostanziale impossibilità di beneficiare delle detrazioni d'imposta eventualmente spettanti.

2.5 Cedolare secca per la locazione degli immobili commerciali (art. 9)

Sui nuovi contratti di affitto degli immobili ad uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e delle relative pertinenze, con una superficie non superiore a 600 mq, viene introdotta la cedolare secca, nella misura del 21%.

Secondo R.E TE. Imprese Italia, l'introduzione della cedolare secca anche per le locazioni degli immobili ad uso commerciale può essere un primo tassello per cercare di risolvere l'annoso problema della desertificazione commerciale dei centri urbani e, in particolar modo, dei centri storici, ma a condizione che tale misura agevolativa sia finalizzata non solo alla riduzione del prelievo fiscale a carico del locatore dell'immobile ma anche alla riduzione dei canoni di locazione corrisposti dal conduttore.

E' opportuno sottolineare, al riguardo, che la cedolare secca è un esclusivo e diretto beneficio fiscale per il solo proprietario dell'immobile, ma non per il conduttore del medesimo.

E' necessario, pertanto, trovare delle adeguate soluzioni affinché tale beneficio sia condiviso tra locatore e conduttore attraverso una effettiva riduzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale.

Si ritiene altresì opportuno segnalare la necessità di includere anche gli immobili di cui alla categoria catastale C/3 – laboratori arti e mestieri -, che interessano imprese aventi caratteristiche pressoché analoghe a quelle operanti in immobili C/1.

Inoltre, R.E TE. Imprese Italia ritiene altrettanto importante la possibilità di prevedere l'estensione completa della disciplina sulle locazioni alla stregua del regime previsto per le locazioni ad uso abitativo. Prevedere, quindi, un canone concordato con imposta sostitutiva ridotta da quella ordinaria prevista per la cedolare secca (o, comunque, con aliquota dedicata) anche per gli immobili ad uso commerciale senza alcun limite dimensionale.

2.6 Abrogazione dell'IRI (art. 82)

R.E TE. Imprese Italia esprime totale disaccordo in merito alla scelta di abrogare l'entrata in vigore dell'IRI.

L'IRI è un regime fiscale opzionale lungamente atteso dalle piccole imprese in quanto avrebbe consentito ad imprese individuali o società di persone di pagare le tasse, separando il reddito dell'impresa da quello personale, come avviene già per i soci delle

società di capitali tramite l'applicazione dell'IRES. L'introduzione dell'IRI, avrebbe quindi sortito il positivo effetto di rendere più neutrale ed equa la tassazione del reddito d'impresa, a prescindere dalla forma societaria adottata, così mitigando le differenze d'imposizione esistenti tra le società di capitali e le società di persone.

Si tratta, inoltre, di un regime fiscale in grado di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, posto che la parte di reddito non prelevata e lasciata in azienda avrebbe scontato una tassazione più leggera, pari alla medesima aliquota prevista ai fini IRES, vale a dire del 24%.

Già la scorsa legge di bilancio ne aveva rinviato l'entrata in vigore, posticipandola dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019. Ora assistiamo addirittura alla sua abrogazione.

Peraltro, l'imposta, per come è configurata, rappresenta uno strumento di tax planning, consentendo per redditi di impresa medio-alti prodotti dalle piccole imprese personali in contabilità ordinaria, un legittimo risparmio di imposta. E' vero, infatti, che le aliquote marginali IRPEF più alte, applicabili nei periodi nei quali si realizzano picchi di reddito, possono essere evitate lasciando temporaneamente il reddito in azienda, così da rendere applicabile su di essi l'aliquota IRI del 24% e rinviando la distribuzione negli anni successivi quando l'aliquota marginale IRPEF risulterà più bassa.

Occorre altresì tenere in considerazione il fatto che molte imprese avevano già programmato la sua applicazione e si erano regolati di conseguenza anche nel versamento del 1° e 2° acconto per l'anno d'imposta 2019.

R.E TE. Imprese Italia, pertanto, auspica un intervento parlamentare che porti al ripristino dell'entrata in vigore dell'IRI. Ovvero che sia normativamente prevista la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di insufficienti versamenti d'acconto Irpef dovuti alla mancata entrata in vigore dell'IRI.

2.7 Proroga delle detrazioni per la ristrutturazione delle abitazioni e per la sistemazione a verde (art. 11 e 12)

R.E TE. Imprese Italia ritiene che la decisione di prorogare per un ulteriore anno le detrazioni per la ristrutturazione edilizia e per la riqualificazione energetica degli edifici, nella misura, rispettivamente, del 50% e del 65%, sia positiva. Positiva anche la decisione di estendere di un ulteriore anno la detrazione del 50% per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ ovvero A per i forni, collegati alla ristrutturazione delle abitazioni iniziate nel 2018 (articolo 11).

Positivo anche il giudizio sulla proroga della detrazione fiscale pari al 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici, unità immobiliari e relative pertinenze, come pure la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili (articolo 12).

Si tratta di misure che, da un lato, favoriscono la ripresa del settore edile che fatica a superare la crisi iniziata nel 2008 e, dall'altro hanno prodotto nel corso degli anni un apprezzabile miglioramento in termini di efficientamento energetico degli edifici.

Vanno, quindi, rafforzate e rese strutturali, nell'ottica della necessità di abbattere il livello di emissioni di CO2 di cui il settore residenziale privato è tuttora responsabile (il 40% solo in Italia), per concretizzare gli orientamenti espressi in merito dalla Strategia energetica nazionale 2017.

Stabilizzare l'ecobonus, inoltre, fornirebbe agli operatori un quadro di regole certe e coerenti, utili alla programmazione degli investimenti e alla realizzazione efficiente degli interventi lungo la traiettoria della decarbonizzazione.

A parere di R.E TE. Imprese Italia è fondamentale ora intervenire sugli attuali meccanismi di trasformazione delle detrazioni fiscali per lavori edili in crediti d'imposta cedibili allo sconto.

Risulta incomprensibile, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo della efficacia della misura, secondo le norme vigenti che la cessione del beneficio maturato per le spese di riqualificazione energetica e di miglioramento del rischio sismico degli edifici, sia consentita solamente all'impresa che ha curato i lavori ovvero a soggetti terzi, escludendo, categoricamente, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari. La cessione è ammessa solamente per le spese di riqualificazione energetica sostenute dai c.d. contribuenti *"incapienti"*.

Questa possibilità coglie l'importante esigenza di dare la possibilità a coloro che sostengono le spese, di monetizzare subito l'ammontare della detrazione, senza attendere il decorso del decennio nel quale la detrazione è spalmata, tramite la cessione della "rendita decennale" rappresentata dalla detrazione. Tuttavia, così come strutturata, creerebbe problemi alle piccole imprese che vedrebbero crescere in misura esponenziale la propria posizione creditoria verso l'Erario con la conseguenza di dover cedere a soggetti terzi il credito, determinando un ricarico di costi sulle famiglie quali soggetti beneficiari della detrazione.

Non è possibile pensare di escludere gli intermediari finanziari dal momento che possono offrire finanziamenti a tassi d'interesse convenienti per le imprese e le famiglie, senza generare alcun debito pubblico.

Siamo anche convinti che la cessione del credito debba estendersi a tutte le spese per le quali è riconosciuta una qualsiasi detrazione fiscale al fine di favorire la ripresa degli investimenti delle famiglie e delle imprese con ripercussioni positive anche sui livelli di crescita del Paese.

2.8 Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni (art. 81)

R.E TE. Imprese Italia ritiene positiva la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa o di lavoro autonomo, per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

2.9 Ulteriori questioni e proposte

Rileviamo l'assenza nel disegno di legge di bilancio di ulteriori interventi in materia fiscale particolarmente urgenti per ridurre la pressione sulle imprese. In particolare:

- **Prevedere la totale deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese**

Occorre rendere l'IMU corrisposta sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica totalmente deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito di lavoro autonomo. Si ritiene, infatti, che il Governo debba quanto prima intervenire per mantenere l'impegno assunto con il decreto legge n. 54 del 2013, in merito alla deducibilità dell'imposta municipale relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Va sottolineato, peraltro, che l'indeducibilità, o la parziale deducibilità dell'imposta, viola il principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione. E' evidente, infatti, che l'IMU - gravando sugli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività economica - rappresenta un costo inerente alla realizzazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo di cui, pertanto, deve essere riconosciuta la totale deducibilità.

Un intervento che preveda la totale deducibilità dell'imposta locale corrisposta sugli immobili delle imprese non è più procrastinabile.

- **Definire l'“autonoma organizzazione” ai fini dell'IRAP**

E' fondamentale definire - anche alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione - in modo inequivocabile le caratteristiche delle imprese individuali che sono escluse dal pagamento dell'IRAP per l'assenza dell'“autonoma organizzazione”. Sebbene, infatti, la giurisprudenza di legittimità abbia ormai sancito questa esclusione, l'area dei requisiti per poter accedere a tale esenzione risulta essere tutt'altro che chiara, lasciando molte imprese nel dubbio se non pagare l'imposta (con tutte le incertezze del caso), ovvero di pagare e poi presentare istanza di rimborso. E' una situazione di incertezza che deve essere risolta in modo definitivo.

- **Aumentare la franchigia IRAP per le piccole imprese**

In alternativa alla puntuale definizione dell'“autonoma organizzazione” ai fini IRAP, va previsto un ulteriore adeguamento della franchigia IRAP attualmente spettante alle piccole imprese, elevando l'importo da 13.000 euro a 15.000 euro. In tal modo, seppur indirettamente, le attività di ridottissime dimensioni verrebbero, di fatto, esentate dal tributo.

- **Eliminazioni di adempimenti connessi all'introduzione della fatturazione elettronica**

A seguito dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, che permetterà un controllo puntuale sulle posizioni fiscali dei singoli contribuenti, oltre all'eliminazione di tutti gli obblighi di comunicazione dei dati, vanno abrogati i regimi IVA dello “split payment” e del “reverse charge”, va ridotta la ritenuta dell'8% attualmente prevista sui bonifici relativi a spese che conferiscono detrazioni fiscali e innalzato il limite da cui scatta l'obbligo di apposizione del visto per compensare i crediti IVA.

- **Graduare l'ammontare dei versamenti in acconto delle imposte per i soggetti IRPEF che iniziano l'attività ovvero per quelli che fuoriescono da regimi agevolati**

Coloro che iniziano l'attività, non versando acconti in relazione al primo periodo d'imposta, a giugno dell'anno successivo si trovano ad affrontare un ingente esborso monetario che, in strutture economicamente deboli (imprese individuali, liberi professionisti ovvero società di persone), può comportare un dissesto finanziario anche irreversibile. Analoghe difficoltà sono riscontrabili in capo ai soggetti che “transitano” dal regime forfetario o di vantaggio a quello ordinario di determinazione del reddito.

L'acconto delle imposte dirette e dell'IRAP è pari al 100 per cento dell'importo che risulta a saldo. Sostanzialmente, quindi, nel secondo anno di attività la neo impresa si trova a

dover effettuare un versamento, fra saldo e acconto, pari al doppio di quanto dovuto per il primo anno.

La criticità evidenziata nel primo anno di attività, potrebbe essere attenuata attraverso un intervento che permetta, in tali situazioni, di ridurre la percentuale di acconto dovuta per il primo anno successivo all'inizio dell'attività, portando al livello ordinario la percentuale degli acconti dovuti in un congruo lasso temporale. La misura dell'acconto potrebbe essere stabilita:

- al 30%, per il primo anno successivo all'inizio dell'attività;
 - al 60%, per il secondo anno successivo all'inizio dell'attività;
 - al 100%, per il terzo anno successivo all'inizio dell'attività.
- **Compensazione generalizzata ed universale dei debiti tributari e contributi con i crediti vantati nei confronti della PA**

Il tema del pagamento dei debiti pregressi della P.A. risulta ancora aperto e caratterizzato dal ritardo con cui si continua a procedere. Certamente, gli strumenti messi in campo stanno producendo effetti positivi che vanno nella giusta direzione, ma il tema deve continuare a restare nell'agenda delle priorità.

Una soluzione che permetterebbe di ridurre l'ammontare dei crediti vantati nei confronti della PA è rappresentata dalla possibilità di ammettere una compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari, previdenziali e assistenziali, da attivare su iniziativa del creditore a fronte di inadempimento nei pagamenti da parte dei singoli enti pubblici centrali o locali.

- **Proroga blocco tributi locali**

Va previsto, anche per il 2019, il contenimento del livello complessivo della pressione tributaria, attraverso la proroga di un ulteriore anno del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali.

- **Riapertura dell'assegnazione agevolata beni ai soci, scioglimento agevolato e estromissione degli immobili dalle imprese**

A parere di R.E TE. Imprese Italia, sarebbe necessaria anche la previsione di riapertura dei termini di altri provvedimenti agevolativi previsti in passato e non più in vigore che agevolino la risoluzione di situazioni di estromissione dei beni strumentali. L'assegnazione dei beni costituisce, insieme all'attribuzione di denaro, lo strumento con il quale la società effettua la distribuzione di utili o la restituzione di capitale.

In particolare, ci si riferisce:

- all'assegnazione agevolata dei beni ai soci delle società o all'imprenditore per uso personale ossia alla possibilità di procedere, con modalità agevolate, agli atti di assegnazione o cessione ai soci di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione o di beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività di impresa. Dette operazioni se realizzate con la disciplina attuale subirebbero la tassazione ordinaria prevista a regime, e non un'aliquota sostitutiva agevolata dell'8% da versare in due rate a titolo di acconto e saldo come in precedenza.
- allo scioglimento agevolato delle società non operative, prevedendo la possibilità per quelle società che risultino non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione dei beni ai soci l'applicazione sulle plusvalenze eventuali di un'imposta sostitutiva agevolativa del 10,50% per permettere conseguentemente lo scioglimento di esse in quanto le società non operative o "società di comodo" sono quelle non preposte a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare.
- l'estromissione degli immobili delle imprese, prevedendo la possibilità di assoggettare la plusvalenza eventualmente derivante dall'operazione, calcolata come differenziale tra valore normale (inteso come valore di mercato o valore catastale moltiplicato per una rivalutazione al 5%) e costo fiscalmente riconosciuto, ad una imposta sostitutiva agevolata delle imposte sui redditi da versare in due rate a titolo di acconto e saldo.

Si tratta di misure che, oltre a produrre maggiori entrate finanziarie per lo Stato nell'immediato, consentono alle imprese di far fuoriuscire dal regime d'impresa beni irrilevanti per l'attività produttiva ovvero la chiusura di imprese non più attive con forti sgravi fiscali.

3. MISURE PER LA CRESCITA

3.1 I nuovi incentivi alla capitalizzazione delle imprese e agli investimenti in beni strumentali ed in risorse umane (art. 8)

Il Disegno di Legge dispone, a partire dall'articolo 8, una serie di misure volte a sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese. In particolare, proprio l'art. 8 (*Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione*) prevede una tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni strumentali e per l'incremento di occupazione.

In sintesi, il nuovo incentivo prevede l'applicazione di una tassazione duale del reddito prodotto ogni anno per tutte le imprese. La parte corrispondente agli utili prodotti l'anno precedente e accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, per la parte corrispondente agli investimenti in beni strumentali nuovi ovvero riferibile al costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, è assoggettata ad una tassazione pari all'aliquota ordinaria applicabile (IRES - IRPEF), ridotta di 9 punti percentuali.

Per le società di capitali, pertanto, questo significa arrivare ad una tassazione del 15% sul reddito così determinato e del 24% sulla parte restante del reddito. Per i soggetti IRPEF, è prevista una riduzione di 9 punti percentuali dell'IRPEF.

Le disposizioni proposte sono oggettivamente molto selettive, posto che si prevede di premiare unicamente azioni incrementali, concetto forse corretto per quanto riguarda il livello occupazionale, sicuramente meno per gli investimenti in beni strumentali. In tal senso, merita sottolineare la necessità di seguire a sostenere la ripresa degli investimenti privati nel suo complesso per contribuire ad accrescere la competitività dell'intero sistema imprenditoriale. È impensabile ritenere di avere risalito la china dopo due anni di incrementi, posto che, al 2015, si erano persi quasi 30 punti percentuali rispetto all'inizio del nuovo millennio.

La norma presenta, inoltre, un oggettivo discrimine per le imprese personali, ed in particolare per le imprese in contabilità semplificata che, al fine di ottenere il beneficio, devono ricostruire e tenere memoria dei redditi generati e di quelli distribuiti in un prospetto al fine di individuare le riserve con riferimento alle quali applicare il nuovo incentivo. Di fatto, per queste imprese, ovvero gran parte delle micro imprese, l'assenza

del bilancio fa sì che sia praticamente impossibile ricostruire la situazione delle riserve e, di conseguenza, inapplicabile la tassazione agevolata.

3.2 Proroga dell'Iper-ammortamento (art. 10)

R.E TE. Imprese Italia esprime, invece, un giudizio positivo sulla riproposizione e sulla riformulazione della disciplina sull'iperammortamento di cui all'articolo 10, (*Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iper ammortamento)*). La differenziazione proposta in merito alla percentuale di maggiorazione dell'ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi coerenti con l'evoluzione tecnologica Impresa 4.0, inversamente proporzionale all'entità dell'investimento, riconduce ad un più corretto rapporto tra l'investimento stesso e l'intensità dell'agevolazione.

La previsione di mantenere la maggiorazione del costo ammortizzabile nella misura del 150 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, maggiorazione che scende al 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e al 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro, ci pare coerente con la necessità di salvaguardare una maggiore incisività nel sostegno di percorsi di innovazione della parte più rilevante del nostro sistema imprenditoriale, ovvero della micro e della piccola e media impresa.

Tuttavia, non possiamo non esprimere un forte rammarico per la mancata proroga del super ammortamento. Misura che, anche se nell'ammontare ridotto del 30%, ha consentito a molte piccole imprese di rinnovare o incrementare la dotazione di beni strumentali.

3.3 Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 13)

In merito all'articolo 13 , la rimodulazione dell'intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili, che vede la conferma del 50%, in caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività, penalizza le imprese di minori dimensioni, le quali non possono generalmente affrontare direttamente ed internamente questi processi e che, invece, quasi sempre lo fanno, utilizzando forme di cooperazione interaziendale e consulenze esterne dotate di competenze adeguate.

3.4 Fondi per gli investimenti pubblici (art. 15, 16 e 17)

R.E TE. Imprese Italia coglie con soddisfazione l'istituzione di due nuovi Fondi finalizzati a sostenere nuovi investimenti sia da parte dell'Amministrazione Centrale, sia da parte degli Enti Territoriali. In tal senso, si auspica vengano rispettati i tempi previsti per la piena attuazione, ad iniziare dall'approvazione dei programmi e riparti di cui ai decreti previsti dagli artt. 15 (*Fondo investimenti Amministrazioni centrali*) e 16 (*Fondo investimenti Enti territoriali*), così da garantire l'effettiva messa in campo dei 6 MLD circa previsti per il 2019.

Analoga considerazione può essere fatta per le disposizioni di cui all'articolo 42 (*Programmi di edilizia sanitaria*), che incrementa di 2 MLD la dotazione dei programmi di edilizia sanitaria, e dell'articolo 64 (*Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario*), che prevede un contributo di 250 mln annui dal 2019 al 2033 alle Province delle Regioni a statuto ordinario per la messa in sicurezza di strade e scuole.

Si accoglie positivamente anche la disposizione del comma 4 dell'art. 16, che va a modificare l'art. 37, comma 5, del DLgs 50/2016, prevedendo che, in attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti, i comuni non capoluoghi di provincia ricorrano alla stazione unica appaltante costituita presso le Province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici e che l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincida con il territorio provinciale o metropolitano. Tale previsione ci pare poter essere una soluzione atta a contemperare l'esigenza di un maggiore potenziamento delle stazioni appaltanti, senza che questo si traduca in eccessivo allontanamento dal territorio.

Sul tema degli appalti si muove anche l'articolo 17 (*Centrale per la progettazione delle opere pubbliche*), prevedendo la costituzione di una Centrale per la progettazione delle opere pubbliche. Anche in questo caso, si condivide la necessità di potenziare competenze e capacità progettuali della pubblica amministrazione nel suo complesso, ed in tal senso la disposizione può avere un effetto positivo, ma non possiamo, tuttavia, non segnalare come in questo ambito le iniziative di centralizzazione solitamente generano fenomeni di concentrazione nel mercato, con un effetto spiazzamento per le micro e piccole imprese. Dovrà, pertanto, essere esercitata una puntuale attività di monitoraggio volta ad evitare che, anche in questo caso, si riproducano gli stessi effetti, anche in relazione al principio di

includere maggiormente le MPMI nell'ambito dei soggetti candidati all'esecuzione dei lavori, cui dovrebbe essere orientata la revisione del codice dei contratti pubblici.

3.5 Incentivi per innovazione (art. 19)

Rispetto all'articolo 19 (*Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Venture capital, Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, Voucher Manager*), segnaliamo, innanzitutto, forte apprezzamento per il rifinanziamento della cosiddetta Nuova Sabatini, misura che attrae sempre più micro e piccole imprese in ragione della sua certezza e della sua affidabilità. Occorre rilevare, peraltro, che la misura, ad oggi, con poco più di 1 MLD di risorse pubbliche ha attivato 14 MLD di investimenti privati, un effetto leva altissimo. E parliamo di investimenti veri, visto che il contributo viene erogato dopo l'avvio dell'investimento.

Permane, a nostro avviso, la necessità di semplificare alcune norme attuative, prevedendo l'erogazione del contributo riconosciuto in un'unica soluzione anticipata, o, in alternativa, la previsione di un unico provvedimento di concessione in cui sia contenuto il piano di erogazione del contributo. Soprattutto in caso di piccoli importi (è un contributo in conto interessi, parliamo di circa 7.700 euro ogni 100 mila di finanziamento), si eviterebbe la ripetizione di una vera propria istruttoria ogni anno fino alla scadenza del finanziamento, che impegna tanto l'impresa, quanto la pubblica amministrazione in un esercizio del tutto formale in cui si sprecano risorse private e risorse pubbliche. Questi principi di indirizzo attuativo, peraltro, potrebbero essere direttamente definiti in sede di norma primaria, accompagnando la previsione della nuova dotazione finanziaria.

Inoltre, per favorire la realizzazione di investimenti da parte delle imprese di minori dimensioni, va considerata la possibilità di includere, tra i soggetti abilitati all'erogazione dei finanziamenti agevolati, gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del Testo unico bancario che statutariamente operano nei confronti delle micro, piccole e medie imprese, compresi i Confidi vigilati da Banca d'Italia che, nell'ambito delle riserve di legge, possono erogare finanziamenti alle piccole e medie imprese.

Sicuramente apprezzabili, inoltre, le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10, sempre dell'articolo 19, volte a sostenere il *Venture Capital*, attraverso l'istituzione di uno specifico fondo presso il Mise e l'introduzione di un regime di favore per gli organismi che esercitano tale attività. Sarà importante, però, che l'attività del Fondo da istituirsi funga effettivamente da stimolo ai Fondi di *Venture Capital* operanti sul mercato, così da spronare un mercato realmente molto in ritardo rispetto a paesi a noi vicini.

Positiva, inoltre, per R.E TE. Imprese Italia, l'introduzione, disposta con i commi 21, 22 e 23 dell'articolo 19, di un contributo sotto forma di voucher per l'acquisizione di competenze di supporto alle imprese in materia di innovazione e tecnologie digitali, i cosiddetti Manager per l'innovazione. L'iniziativa, da attuarsi evitando eccessive rigidità, così da favorire effettivamente l'accesso a competenze qualificate per le imprese di minori dimensioni.

A tal fine, per agevolare l'inserimento nelle PMI dei cd. Manager per l'innovazione, è necessario includere tra i soggetti abilitati alla consulenza alle imprese anche gli *Innovation Hub* e gli Ecosistemi di Innovazione (EDI) come previsti dal Piano Impresa 4.0. Il loro coinvolgimento è importante per creare il giusto raccordo tra le misure del Piano Impresa 4.0 e gli altri interventi agevolativi finalizzati alla diffusione della digitalizzazione del sistema economico, evitando di creare strumenti incentivanti non integrati.

Sempre in materia di voucher, considerato il loro utilizzo da parte dalle imprese per la realizzazione di interventi di digitalizzazione dei processi e di ammodernamento tecnologico (art. 6 del DL 145/2013), auspichiamo un rifinanziamento della misura nel 2019.

La risposta da parte delle imprese con il bando 2018 è stata immediata, con una elevata richiesta di voucher (91.500 domande), che denota come in Italia è latente una elevata esigenza di innovazione e digitalizzazione da parte delle piccole e medie imprese.

Diventa importante continuare a spingere questa domanda di digitalizzazione delle PMI, rifinanziando la misura anche per il 2019.

3.6 Resto al Sud (art. 45)

Sempre positiva, a nostro avviso, la modifica attuata con l'articolo 45 (*Modifiche alla misura "Resto al Sud"*), alla misura Resto al Sud, che prevede l'innalzamento a 46 anni di età del requisito per l'accesso alla misura stessa. In ragione delle persistenti difficoltà di tali aree territoriali, l'ampliamento dei potenziali beneficiari dell'iniziativa non potrà che produrre effetti positivi.

Resta però critica l'esclusione di una parte importante del sistema economico meridionale, cioè le attività commerciali.

Relativamente al commercio, il comma 10 dell'art.1 include esclusivamente le attività di vendita diretta del produttore ed esclude inspiegabilmente le altre forme di attività commerciali.

I limiti presenti relativi all'importo massimo di aiuto a 40.000 euro nonché all'età massima di 45 anni, indirizzano naturalmente la misura verso la costituzione di micro imprese giovanili a basso costo di investimento. Tali tipologie di imprese si riscontrano maggiormente proprio nei settori esclusi dal provvedimento, cioè turismo, commercio e attività libero professionali.

Il provvedimento si applica in territori particolarmente rilevanti dal punto di vista turistico-commerciale.

Una macro area che ha importantissime risorse naturali, paesaggistiche e culturali da valorizzare, ed un sistema di accoglienza, dal ricettivo ai servizi, da potenziare ed innovare, rendendolo sempre più moderno ed attento alle esigenze di turisti e consumatori grazie proprio alle idee ed alle energie giovanili.

Il provvedimento "Resto al Sud" deve infondere nei giovani questo enorme potenziale produttivo turistico-commerciale del Mezzogiorno, facendo riscoprire il fascino e la cultura del posto per incentivarli a non lasciare il loro territorio.

Per questi motivi si ritiene importante l'inclusione nella misura della finanziabilità delle attività commerciali.

3.7 Credito d'imposta cinema (art. 59)

Desta preoccupazione, invece, la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 59, (*Ulteriori misure di riduzione della spesa*), che prevede una riduzione del credito di imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche, degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali. In attesa del decreto attuativo, ci pare che l'impatto sia rilevante, posto che i tagli previsti sono di quasi 6 MLD di euro, con percentuali di riduzione che vanno dal 15 al 25%.

3.8 Ulteriori questioni e proposte

Anche in tema di incentivi alle imprese si sollecita l'adozione di misure aggiuntive per agevolare l'accesso al credito, ridurre i costi energetici e per accelerare il processo di ammodernamento del settore del trasporto. In particolare:

- **Fondo di Garanzia per le PMI**

A margine, cogliamo l'occasione per segnalare, così come abbiamo fatto in occasione dell'audizione sul decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, la necessità di verificare l'effettiva copertura delle esigenze

del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al riguardo, l'art. 22 del decreto citato assegna 735 milioni di euro, dei quali 300 milioni sono a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ed hanno un vincolo territoriale puntuale: l'80% destinate a imprese del Mezzogiorno e il 20% a quelle del Centro-Nord, mentre l'assorbimento del Fondo vede percentuali pressoché invertite dal punto di vista geografico. I predetti vincoli di destinazione, pur in presenza di risorse aggiuntive, non ne garantiscono la capienza rispetto all'utilizzo effettivo.

Inoltre si evidenzia l'opportunità di accelerare con l'attuazione della riforma del Fondo avviata con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 marzo 2017. Con il completamento della riforma, si potrebbe migliorare – attraverso un riequilibrio delle attività di garanzia diretta e controgaranzia del Fondo stesso – l'efficienza dell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate a tale strumento.

- **Credito per micro e piccole imprese**

La dinamica tendenziale dei prestiti alle imprese risulta caratterizzata da una significativa discriminazione dimensionale, certificata dalla stessa Banca d'Italia che, nel Rapporto sulla stabilità finanziaria, precisa che "... per le aziende di media e grande dimensione i prestiti hanno ripreso a crescere in quasi tutti i settori di attività. Le imprese di minore dimensione incontrano invece ancora vincoli rilevanti nell'accesso al credito...".

Le imprese con meno di 20 addetti rappresentano in Italia il 98,2% del tessuto produttivo (un record a livello europeo) e danno lavoro a circa 9 milioni di addetti, pari al 57,2% del totale. Nessun altro paese dell'Eurozona può contare su una platea di micro e piccole imprese così determinante per l'occupazione: le corrispondenti incidenze percentuali registrate in Francia e Germania sono su livelli pressoché dimezzati (34,7% e 30,5% rispettivamente).

Per cui per aumentare la competitività del sistema Italia occorre allargare il perimetro dell'offerta di credito e finanza per le micro e piccole imprese, operando per:

- ammodernare la normativa dei confidi;
- agevolare il processo di eliminazione degli NPL da parte delle banche e dei confidi che hanno garantito mediante l'utilizzo di fondi di apporto (FIA);
- intervenire per favorire il consolidamento dei debiti finanziari delle piccole imprese;

- promuovere la costituzione di un soggetto pubblico per le MPMI;
- sostenere forme di aggregazione tra MPMI;
- avviare un piano di digitalizzazione con metodo blockchain con contributi per le PMI che innovano sul piano tecnologico;
- sostenere la crescita di fintech, sia per velocizzare il rapporto tra organismo finanziario e cliente/imprese, sia per aumentare la forza del direct bank, abbassando i costi di intermediazione.

Su questi temi auspichiamo l'apertura di un confronto volto ad individuare, anche con il concorso delle Istituzioni, strumenti e soluzioni regolamentari atti ad innescare il necessario circolo virtuoso tra il sistema bancario e il sistema delle imprese.

- **Sostenibilità ambientale ed energetica**

Per quanto riguarda il tema strategico della sostenibilità ambientale ed energetica, nell'ottica della transizione verso la decarbonizzazione dell'economia italiana, ci duole constatare l'insufficienza delle misure previste dal Governo nel testo della Legge di Bilancio all'attenzione delle Camere.

La definizione di obiettivi nazionali di efficienza energetica e di penetrazione delle rinnovabili ai fini della riduzione dei consumi finali di energia e degli impatti emissivi in atmosfera, sulla scia degli Accordi sul clima di Parigi (COP21) e degli sfidanti target europei al 2030, rappresenta un impegno fondamentale per scongiurare il rischio climatico che, anche alla luce dei recenti Report delle Nazioni Unite e degli eventi calamitosi che hanno flagellato il paese nei giorni scorsi, diventa sempre più preoccupante.

La scelta strategica di traghettare l'Italia verso un modello economico diverso da quello tradizionale va declinata, a nostro avviso, in un programma di politica industriale che consenta al paese di crescere in termini di Pil, garantendo al contempo un benessere diffuso. Un modello di crescita che valorizzi l'essere umano nelle sue relazioni sociali, economiche e politiche con il territorio nel quale si trova ad operare.

In tale ottica, riteniamo che l'apporto delle PMI alla concreta realizzazione della transizione energetica possa risultare determinante, data la loro numerosa, diffusa e qualificata presenza nei settori più strategici del nostro sistema produttivo.

Per fare ciò, non basta definire principi ed obiettivi, ma occorre individuare strumenti specifici che consentano alle piccole e medie imprese di contribuire in maniera efficace al

conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e di riduzione dei consumi finali.

- **Costo dell'energia**

È noto da tempo che la bolletta pagata dalle piccole e medie imprese italiane risulta la più cara d'Europa, con un gap di circa 35 punti percentuali rispetto ai diretti competitors. Un differenziale dovuto in larga parte ad una fiscalità sbilanciata ed iniqua, che vede le PMI come i maggiori finanziatori del sistema degli oneri generali che presiede alla bolletta energetica (quasi cinque miliardi di euro su un totale che, al 2017, si è assestato sui 10,7 miliardi). Ciò a fronte di consumi energetici contenuti rispetto a quelli – altissimi – delle grandi imprese energivore.

Queste ultime, infatti, pagano appena 1 miliardi di euro, nonostante gli alti livelli emissivi legati al loro consumo di energia, in aperto contrasto con il principio europeo del “chi inquina paga”.

Ciò premesso, riteniamo necessario operare una volta per tutte la riforma degli oneri generali trasferendone la voce di finanziamento – anche parziale – sulla fiscalità generale.

Un intervento ormai non più rinviabile, anche in considerazione del legame esistente tuttora tra sistema degli oneri generali e finanziamento delle politiche per le rinnovabili. La componente A3, destinata al finanziamento degli incentivi per le FER, ha infatti causato gli incrementi maggiori della bolletta, raggiungendo il picco massimo dei 13 miliardi a cavallo degli anni 2014- 2015 e determinando di fatto, negli anni scorsi, il forte rallentamento delle politiche di sostegno alle rinnovabili.

Alla luce di ciò, trasferire gli oneri di sistema sulla fiscalità generale implicherebbe anche la responsabilizzazione del Governo circa la necessità di programmare le politiche energetiche quali politiche strategiche per lo sviluppo del sistema produttivo italiano.

- **Competitività nei trasporti**

Nel settore dell'autotrasporto di merci le penalizzazioni sofferte dagli operatori nazionali, rispetto ai competitors esteri, sul fronte di alcuni costi operativi e degli oneri fiscali e contributivi rendono necessarie misure di sostegno per accrescere la competitività delle imprese e conseguire, al tempo stesso, una piena sostenibilità del settore, dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Ridurre il peso delle accise sul gasolio, tra le più alte d'Europa e secondo alcune recenti stime, ben superiori ai danni generati sull'ambiente, confermare interventi per il rinnovo del parco veicolare quali il super ammortamento e

rafforzare le risorse per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali sono misure da adottare, a tal riguardo, in via prioritaria.

4. MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE E LA PREVIDENZA

Le misure poste in essere con la bozza di legge di bilancio sui temi del lavoro e delle politiche sociali interessano diversi aspetti del mercato del lavoro. R.E TE. Imprese Italia ritiene opportuno richiamare l'attenzione anche su ulteriori temi di interesse delle imprese dell'artigianato, del commercio, del turismo, del terziario e delle PMI.

4.1 Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 20 e 50)

Già a partire dall'anno 2015 era stata prevista una riduzione dei contributi previdenziali per un periodo di 36 mesi per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

La misura è stata rifinanziata anche per l'anno 2016, seppur con delle sostanziali modifiche sia in termini di durata dell'esonero (si è passato dai 36 ai 24 mesi), che in termini di misura dello stesso (passando da un limite massimo di esonero annuo di 8.060 euro ad uno di 3.250).

Per l'anno 2017 l'esonero contributivo si è rivolto a soggetti particolarmente deboli nel mercato del lavoro, quali i giovani, prevedendo un esonero contributivo triennale per le imprese che hanno assunto giovani che hanno svolto in azienda percorsi di alternanza scuola – lavoro o periodi di apprendistato formativo.

Per l'anno 2018 è stato nuovamente previsto un esonero per i datori di lavoro che assumono giovani fino a 35 anni, sgravio che il Decreto Dignità ha prorogato, con delle modifiche, anche per gli anni 2019/2020 e per il quale si è ancora in attesa dell'individuazione delle modalità attuative e di fruizione.

L'attuale proposta di legge di bilancio prevede due differenti incentivi per le assunzioni: (i) la proroga dell'incentivo per il Mezzogiorno e (ii) il bonus occupazionale giovani eccellenze.

R.E TE. Imprese Italia valuta positivamente la particolare attenzione che viene riservata nei confronti delle Regioni del Mezzogiorno, che soffrono di problemi occupazionali, tanto che i dati macroeconomici continuano a dipingere l'immagine di un Paese "a due velocità". Si tratta, inoltre, di una misura che nel corso dell'anno passato ha dato risultati positivi: secondo i dati ANPAL, a settembre 2018, l'ammontare complessivo delle risorse utilizzate

è stato pari a 348,1 milioni di euro, su circa 500 milioni stanziati. Tra l'altro il provvedimento, nell'ottica della razionalizzazione e non sovrapposizione delle misure incentivanti, introduce un raccordo con l'incentivo dell'occupazione giovanile di cui al Decreto Dignità, prevedendo la possibilità di estensione dello stesso fino ad arrivare al 100% di esonero contributivo. A tale riguardo si segnala che, in analogia a quanto attualmente previsto con riferimento all'incentivo "Occupazione Mezzogiorno", va confermata la previsione in virtù della quale l'esonero trova applicazione anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.

Positiva è l'attenzione riservata verso i giovani neolaureati con il massimo dei voti o verso i dottori di ricerca, anche se la duplicazione e la sovrapposizione di misure temporanee potrebbe nei fatti non consentire di raggiungere l'obiettivo dell'incremento dell'occupazione giovanile, a causa di un quadro normativo connotato da poca chiarezza e stabilità.

R.E TE. Imprese Italia, tuttavia, ritiene che tali provvedimenti si debbano accompagnare a misure di riduzione strutturale del costo del lavoro, con particolare riguardo al cuneo fiscale e contributivo, che siano valide per tutto il territorio nazionale.

Le misure sopra rappresentate, infatti, se è vero che hanno il grande merito di intervenire nei confronti di alcune categorie particolarmente svantaggiate, tuttavia non palesano la volontà di risolvere in modo strutturale il principale problema che affligge il mercato del lavoro e che porta a dei seri problemi di competitività per le nostre imprese.

In questo senso, si ribadisce ancora una volta che ogni intervento che conduca ad un innalzamento del costo del lavoro (quale quello introdotto dal Decreto Dignità in materia di contratto a termine) deve essere respinto, poiché non sostenibile dalle imprese, che già devono sostenere gli ingenti sforzi di modernizzazione e adeguamento alle nuove tecnologie. R.E TE. Imprese Italia auspica che la presente Legge di Bilancio possa essere l'occasione anche per eliminare l'art. 3, secondo comma, della legge n. 96/2018.

4.2 Incentivi per il contratto di apprendistato (art. 26)

La legge 183/2011 aveva previsto uno sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016, da parte dei datori di lavoro che occupavano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Si è trattato di uno strumento largamente utilizzato dalle imprese artigiane, del commercio, del turismo, del terziario, nelle quali il contratto di apprendistato continua ad

essere il canale privilegiato per l'assunzione stabile e la trasmissione del sapere, in quanto strumento idoneo a coniugare formazione e occupazione.

Per continuare ad incentivare la diffusione del contratto di apprendistato è necessario ripristinare tali benefici anche nei confronti dei lavoratori assunti nel corso dell'anno 2019 e rendere strutturale la norma per gli anni successivi. Si tratterebbe di una misura particolarmente rilevante sia per l'occupazione giovanile che per le imprese, le quali sempre più frequentemente faticano a reperire sul mercato professionalità già qualificate.

L'attuale formulazione della Legge di Bilancio, invece, suscita delle perplessità, in quanto all'art. 22 incrementa le risorse destinate al Fondo sociale occupazione e formazione per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato duale e all'alternanza scuola-lavoro, ma, poi, all'art. 26 prevede una drastica riduzione delle somme destinate a finanziare i benefici per l'apprendistato duale previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015. Si auspica, quindi, che possano essere individuate con maggiore precisione ed incisività le misure a sostegno dell'apprendistato.

4.3 Introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza, Politiche Attive e Formazione (art. 21)

Per quanto concerne l'istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza e Fondo per la revisione del sistema pensionistico si evidenzia anzitutto che sarà necessario definire con precisione e completezza il campo e le modalità d'intervento dei predetti Fondi, in quanto dall'attuale formulazione normativa non se ne comprendono le modalità di azione.

In generale, si sottolinea che la previsione con la quale si consente che gli eventuali risparmi di uno dei due Fondi possano essere utilizzati a compensazione dei maggiori oneri dell'altro risulta ad oggi poco chiara, sia rispetto alla possibilità di modifica della destinazione originaria delle risorse (ad esempio, quelle stanziare per il Fondo per il reddito di cittadinanza provengono per circa 6 miliardi dallo specifico fondo previsto per il Rei), sia rispetto al rapporto con i principi di chiarezza di bilancio del sistema previdenziale.

In particolare, con riferimento al reddito di cittadinanza R.E TE. Imprese Italia evidenzia la necessità di garantire un lavoro di cittadinanza piuttosto che un reddito di cittadinanza ed, in ogni caso, sottolinea, in attesa di conoscere i profili attuativi della misura, la necessità di introdurre un rigoroso sistema di controlli e di sanzioni, al fine di evitare che tale intervento possa alimentare il lavoro nero, che colpirebbe in primo luogo molte attività dell'artigianato, del commercio, del turismo e del terziario.

Analoga riflessione va fatta nei confronti della c.d. pensione di cittadinanza, volta ad integrare le pensioni esistenti al valore della soglia di povertà fissata nei 780 euro. In primo luogo, ne andrebbe evidenziata la natura totalmente assistenziale e non previdenziale, e ne andrebbe limitato rigorosamente il campo di applicazione a casi di assoluta indigenza. Poiché, infatti, si tratterebbe di pensioni di importo pressoché analogo a molte pensioni di lavoratori autonomi frutto di anni di contribuzioni, il rischio di disincentivare il versamento dei contributi previdenziali sarebbe altissimo.

Per quanto concerne, infine, la destinazione di un miliardo di euro ai CPI, R.E TE. Imprese Italia nel condividere la necessità di un loro rafforzamento, anche in termini di riqualificazione del personale, non può non nutrire dubbi, alla luce dell'esperienza, sulla effettiva capacità dei centri pubblici per l'impiego, già dal 2019, di organizzare e svolgere adeguatamente quelle attività di incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, orientamento, analisi dei fabbisogni, formazione, che sono necessarie per consentire ai percettori del reddito di cittadinanza di trovare un lavoro.

A tale riguardo R.E TE. Imprese Italia sottolinea che il nuovo impianto di politiche attive attuato dal Jobs Act prevede che uno dei cardini per la modernizzazione del mercato del lavoro sia quello di consentire alle strutture pubbliche di esercitare la loro funzione di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in cooperazione con le strutture private.

Nello specifico, un ruolo particolarmente rilevante viene assegnato alle Agenzie per il Lavoro, che, tra le altre cose, possono contare su un contatto diretto con le imprese e su una conoscenza capillare del territorio. Sarebbe auspicabile, pertanto, se, accanto alla destinazione economica prevista per il funzionamento dei CPI, venisse valorizzato il ruolo delle APL, chiamate a svolgere un ruolo da protagonista nella nuova partita delle politiche attive.

R.E TE. Imprese Italia, anche alla luce delle misure di politica attiva, ritiene che andrà valorizzato il ruolo dei Fondi Interprofessionali, che rappresentano dei tasselli fondamentali nel processo di occupabilità del lavoratore. Soltanto puntando su una formazione continua, che accompagni il lavoratore durante tutta la sua vita lavorativa, consentendogli di aggiornare continuamente le sue competenze, sarà possibile affrontare meglio le sfide del mercato e concorrere al rilancio della produttività.

In merito a tale aspetto, e in particolare relativamente alle quote dello 0,30% di finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, si rileva come

permanga il taglio a regime delle risorse dei fondi in misura pari a 120 milioni di euro annui, determinando quindi una penalizzazione dello strumento.

In questo senso andranno altresì rifinanziate le misure di sostegno alla formazione 4.0: per l'anno 2018 è stato introdotto un beneficio consistente in un credito d'imposta pari al 40% della spesa per le aziende che investono in formazione professionale finalizzata ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano Impresa 4.0 (es. big data, manifattura additiva, internet delle cose, robotica avanzata, etc.).

Il beneficio dovrebbe essere rifinanziato anche per il prossimo anno, sia per consentire alle imprese che già hanno avviato percorsi di formazione di consolidarli e portarli a termine, sia per stimolare nuove realtà a investire sulla riqualificazione dei propri dipendenti.

4.4 Scuola, formazione, lavoro (art. 57)

Sul versante scuola e formazione, il nostro Paese sta scontando gli effetti di un percorso formativo, scolastico e universitario non più adeguato ai tempi, in quanto (i) non allineato ai fabbisogni delle imprese e alle richieste del mercato del lavoro, (ii) arretrato rispetto ai processi evolutivi della trasformazione economico-produttiva e (iii) carente di reti funzionanti tra scuole, università e mondo delle imprese.

Stante la necessità di creare un maggiore collegamento tra mondo della scuola e mercato del lavoro, si evidenzia la sostanziale condivisibilità di un intervento sul tema, dell'alternanza scuola lavoro considerando le criticità ed i punti di debolezza emersi a seguito della sua attuazione. Tuttavia, l'obiettivo imprescindibile dovrebbe essere quello di migliorarne l'efficacia, rafforzandola ulteriormente, considerando la sua indubbia valenza per agevolare la transizione scuola – lavoro.

Quanto previsto dalla norma sembrerebbe, invece, andare in direzione contraria. Infatti, la riduzione del numero di ore, specie per quanto riguarda i tecnici ed i professionali appare eccessiva, dal momento che proprio questo segmento formativo, unitamente a quello dell'istruzione e formazione professionale, è quello che ha uno strettissimo collegamento con il sistema produttivo italiano, così come preoccupano le limitazioni dei fondi destinati ai percorsi. Parimenti non appare condivisibile neppure la previsione di modificare la denominazione dei percorsi, in quanto il mancato riferimento al lavoro indebolisce l'idea che anche quest'ultimo possa essere forma di apprendimento.

4.5 Assunzioni INAIL (art. 33)

Relativamente alle assunzioni di personale previste per l'INAIL, e che vanno nella direzione di un rafforzamento dell'Istituto in conseguenza anche dell'aumento dei compiti ad esso progressivamente assegnati, si segnala però che le stesse sono orientate nello specifico ad occuparsi esclusivamente degli investimenti mobiliari ed immobiliari dell'ente. Con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di *federal building*.

Tali attività, seppur di grande importanza per il Paese, costituiscono però per l'Inail attività ulteriori rispetto ai propri scopi istituzionali ed impegnano risorse che potrebbero essere altrimenti utilizzate per investimenti più prossimi alle funzioni dell'ente, ad un ulteriore abbassamento dei premi a carico delle imprese o ad un potenziamento delle prestazioni a favore degli assicurati.

4.6 Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 35)

La manovra prevede un massiccio piano di assunzioni presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per rafforzare il contrasto al lavoro sommerso e irregolare e tutelare la salute e sicurezza del lavoro. Correlativamente viene introdotto un forte inasprimento delle sanzioni comminate dall'INL, soprattutto in caso di recidiva del datore di lavoro.

Nel ricordare che le sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro sono state già di recente aumentate a seguito di diversi interventi legislativi, R.E TE. Imprese Italia intende ribadire la massima attenzione alla legalità, in quanto il lavoro sommerso e irregolare non solo produce gravissimi danni per il lavoratore e per l'intero sistema sociale, ma provoca anche dure ripercussioni nei meccanismi della libera concorrenza tra le imprese. Ciò nonostante si esprime una forte perplessità nei confronti del duro inasprimento sanzionatorio previsto dalla normativa in parola, perché finisce per rendere le pene sproporzionate ed eccessivamente gravose. Inoltre, l'aumento delle sanzioni non sembrerebbe previsto, nonostante l'incipit della norma, con l'intento di svolgere una funzione deterrente volta a prevenire e disincentivare fenomeni di lavoro sommerso e irregolare, ma principalmente al fine di finanziare le spese dell'Ispettorato, oltre che la retribuzione accessoria di produttività riconosciuta a favore del personale ispettivo.

In particolare per quanto riguarda l'aumento delle sanzioni amministrative in materia prevenzionistica, RE.T.E. Imprese Italia valuta che si vuole intervenire ad inasprire un apparato sanzionatorio che risulta già eccessivamente prescrittivo, punitivo e basato su controlli formali, come evidenziato anche nell'ultima relazione sul sistema sanzionatorio

italiano dal Comitato SLIC, composto dai rappresentanti dei servizi ispezione del lavoro di ciascuno Stato membro della U.E..

Il miglioramento della prevenzione nei luoghi di lavoro si otterrà con una revisione complessiva dell'attuale apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008, che orienti i controlli ispettivi e le sanzioni sull'effettività dell'attività prevenzionale aziendale e non sui controlli formali come attualmente è previsto.

4.7 Fabbisogno sanitario nazionale

Il livello del fabbisogno sanitario, previsto nel testo del ddl di Bilancio, resta invariato nel 2019 e cresce di 2 mld nel 2020 ed ulteriori 1,5 mld nel 2021.

Tali valori mantengono sostanzialmente stabile l'impatto della spesa sanitaria pubblica sul PIL a fronte però di una dinamica dei costi, dovuta in particolare all'inflazione sanitaria ed alle evoluzioni demografiche, che si mostra particolarmente crescente nel breve e medio periodo. Un andamento che fa lievitare la quota di spesa sanitaria che rimane in capo alle famiglie aumentandone la quota di spesa vincolata e comprimendone la capacità di consumo.

Da qui l'importanza e la necessità di incentivare ulteriormente i Fondi Sanitari Integrativi di carattere nazionale, che permettono di intermediare quote sempre più significative di questa spesa delle famiglie a detrimento non solo dei loro risparmi ma, appunto, anche dei consumi interni.

4.8 Piani di recupero occupazionale (art. 23)

Il ddl di Bilancio prevede per l'anno 2019 la possibilità di finanziare il completamento dei piani di recupero occupazionale della CIGS per crisi industriale complessa e per il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa, attingendo alle restanti risorse già stanziare per le proroghe di CIGS nelle medesime aree e per le specifiche situazioni occupazionali della regione Sardegna, nonché a ulteriori 117 milioni a carico del fondo occupazione e formazione.

R.E TE. Imprese Italia, pur comprendendo la finalità della norma, volta a consentire il completamento dei piani di recupero occupazionale, evidenzia che la misura, che interessa solo una parte marginale delle imprese italiane, prevede un ulteriore stanziamento di risorse (pari a 117 milioni), tornando di fatto a quel sistema di interventi sociali mirato prevalentemente alle politiche passive, che era stato superato con la riforma del 2015.

4.9 Ulteriori questioni e proposte

Restano escluse due questioni di grande rilievo relative alla tariffe Inail e allo sviluppo della previdenza integrativa:

- **Revisione e aggiornamento dei premi INAIL**

Nell'ottica della riduzione del costo del lavoro appare inoltre necessario portare a compimento l'iter di riforma della tariffa dei premi INAIL, avviato dall'art. 1, comma 128, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), attraverso l'adozione del decreto che recepisca quanto già sancito sul punto dalla determina del Presidente dell'INAIL n. 385, del 2 ottobre 2018. Si tratta infatti di un provvedimento di riduzione del costo del lavoro e di equità atteso da anni, soprattutto per le imprese delle Gestioni Artigianato e Terziario, che registrano costantemente imponenti avanzi finanziari, che evidenziano dunque la sproporzione fra le contribuzioni versate e le prestazioni ricevute.

Crediamo che risulti doveroso dare seguito alla Determina Presidenziale INAIL del 2 ottobre 2018 concernente la revisione delle tariffe premi dell'INAIL, attualmente definite dal D.Lgs. 23.02.2000, n. 38 che, al suo interno e precisamente all'art. 3, comma 2, già prevedeva l'esigenza di un aggiornamento delle tariffe entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.

Da molti anni sollecitiamo l'esigenza di provvedere alla revisione tariffaria secondo modalità che tengano conto dell'andamento economico finanziario ed attuariale delle singole gestioni assicurative e quindi della diminuzione del fenomeno infortunistico registrata dal 2000, anno di definizione delle attuali tariffe, ad oggi.

La stessa legge 147/2013, che ha stabilito un taglio lineare dei premi INAIL, è intervenuta nelle more dell'atteso aggiornamento delle tariffe senza ottenere quei risultati, che sarebbe lecito aspettarsi da una attenta revisione delle tariffe, in termini di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e senza premiare le imprese e i settori virtuosi che investono in salute e sicurezza degli ambienti di lavoro.

La revisione delle tariffe si rende necessaria non solo perché prevista dalla stessa normativa, ma anche per l'evoluzione e la nascita di attività produttive innovative che non trovano la giusta collocazione nell'attuale nomenclatore tariffario.

Va quindi rapidamente emanato il decreto necessario a dare avvio, già a partire da gennaio 2019, a questa riforma che le imprese attendono da troppi anni, eliminando costi

impropri che appesantiscono i bilanci delle imprese e sottraggono risorse agli investimenti e allo sviluppo.

- **Previdenza complementare**

Per favorire il ricorso a strumenti di previdenza complementare, quale strumento che possa integrare sempre maggiormente le prestazioni di previdenza obbligatoria, si chiede un intervento per rafforzare le misure compensative per le imprese previste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 252/05.

L'attuale normativa prevede infatti che le quote di TFR versate alle forme di previdenza complementare diano diritto al datore di lavoro a misure compensative (sia sul piano fiscale che contributivo) per compensare gli effetti derivanti dallo "smobilizzo" del TFR che non resta in azienda.

I vantaggi previsti oggi dal Legislatore sono: a) deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% e, per le imprese con meno di 50 addetti, pari al 6% dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; b) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia TFR, ossia 0,20% per la generalità dei lavoratori dipendenti e 0,40% per i dirigenti industriali; c) riduzione degli oneri impropri nella misura dello 0,28%.

Si tratta però, a ben vedere, di benefici poco incisivi e che devono essere potenziati, ad esempio intervenendo sulle suddette aliquote, per incentivare il datore di lavoro a versare le quote di TFR alla previdenza complementare.